



COMUNE DI CALDIERO

Regolamento di Polizia Urbana

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28.01.04 ESECUTIVA
AI SENSI DI LEGGE IN DATA 27.01.04

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.03.2016 ESECUTIVA
AI SENSI DI LEGGE IN DATA 09.05.16

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 09.07.2019
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D. LGS. 267/2000



TITOLO I°

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

Nel territorio del Comune di Caldiero la Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.



CAPO II° CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste delle concessioni o autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti ovvero documenti autocertificati ai sensi della Legge 241/90.

Per decidere sull'istanza, il dirigente può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il dirigente ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica. Il termine può essere prorogato, per una sola volta in casi eccezionali e dietro motivata richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la domanda originaria. I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

Il dirigente potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.



Art. 5 **Sospensione, revoca e decadenza dei titoli**

Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine base alle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.



TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6 Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, altresì tutti gli arredi, attrezzature o addobbi su esse collocate, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio, fisso e ambulante, sono disciplinate, in conformità alle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché dalle disposizioni del piano commerciale di sviluppo ed adeguamento eventualmente approvato dal Consiglio Comunale.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel regolamento edilizio comunale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione, fuorché negli orari che possono essere stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 7 Occupazione di suolo pubblico – diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti sulla circolazione stradale, dal regolamento edilizio e

dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e la sicurezza della viabilità.

Art. 8 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo salvo particolari autorizzazioni descritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.



Art. 9 **Installazione di tende solari**

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore di metri 2.20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

L'autorità comunale stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della "circolazione e dell'estetica" può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, l'autorità comunale stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista al pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

L'autorità comunale ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 10 **Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro**

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, di viabilità, di incolumità o di intralcio al transito dei pedoni. In ogni caso deve comunque essere garantito l'accesso ed il transito alle persone disabili ed agli eventuali loro mezzi di trasporto.

Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 11 **Esposizione di derrate all'esterno dei negozi**

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.



TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 12

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' altresì vietata l'affissione di qualsiasi scritto su oggetti, manufatti ed edifici pubblici.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

Art. 13

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Il dirigente con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta, per una altezza minima di 5,10 mt.

Art. 14

Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Art. 15

Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti le insegne, le targhe le vetrate l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Art. 16

Deturpamento di edifici, arredi e manufatti in genere, pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali è proibito danneggiare deturpare imbrattare con scritti affissioni disegni o macchie gli edifici pubblici o privati i monumenti i muri in genere le panchine le carreggiate i marciapiedi, i lampioni, i segnali, i parapetti dei ponti gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.



Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 17

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.
Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art.18

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dai luoghi privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.
E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o su suolo privato aperto al pubblico.

Art. 19

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 20

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi, abitazioni e balconi

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi, dei marciapiedi, dei balconi antistanti i negozi degli esercizi e delle abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

E' altresì vietato, sulla pubblica via o su aree private aperte al pubblico, lo scarico di acque di qualsiasi natura, salvo in caso di pioggia.

Il dirigente potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 21

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.



Art. 22

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

Essendo stata attivata nel territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; è obbligatoria la separazione dei rifiuti, secondo la descrizione sotto riportata.

I rifiuti (secco e umido) vanno conferiti negli appositi cassonetti stradali ubicati nelle vie cittadine; sugli stessi sarà indicato il tipo di rifiuto da conferire.

I rifiuti riciclabili, quali carta, plastica, vetro, pile, medicinali, alluminio e materiali di latta, vanno obbligatoriamente conferiti nei cassonetti raggruppati in “cellule ecologiche”, ubicate in punti prestabiliti, all’interno del territorio comunale.

Nel caso i cassonetti dove si intendono conferire i rifiuti siano già pieni, non è consentito l’abbandono al suolo di alcun tipo di rifiuto, ma è obbligatorio conferire gli stessi in altri cassonetti, o attendere lo svuotamento.

Presso l’isola ecologica, si possono conferire le stesse tipologie di rifiuti sopra riportate, ad eccezione del rifiuto umido, che per quantità o dimensioni non siano conferibili nei normali cassonetti.

E’ altresì obbligatorio conferire presso l’isola sopra descritta il rifiuto “verde”, quali ramaglie, sfalcio dell’erba e simili, nonché gli olii usati vegetali e minerali, batterie al piombo, lastre di vetro, materiali ferrosi, beni durevoli (frigoriferi, ecc.)

Art. 23

Trasporto di letame, materiale di spurgo e cose maleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal regolamento comunale di igiene e sanità.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Art. 24

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell’aria.

Art. 25

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, i locatari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza, per una larghezza sufficiente al transito di un pedone, e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio.



In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Art. 26

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità comunale ed in ogni caso nel rispetto e secondo le disposizioni di cui al D.LGS 22/97, con riguardo ai rifiuti speciali pericolosi e urbani.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 27

Emissioni di fumo ed esalazioni polvere

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale all'interno del centro abitato.

Art. 28

Viali, Giardini Pubblici, Luoghi Pubblici o aperti al pubblico

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato, nei Viali, nei Giardini Pubblici, nei Luoghi Pubblici o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco, pratiche sportive e ricreative che possano costituire pericolo o causare danni alle persone. Diversamente giochi, pratiche sportive e ricreative sono concessi solo nei luoghi a ciò attrezzati e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.
- f) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- g) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- h) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- i) eseguire nei giardini pubblici e nei parchi giochi qualsiasi attività o gioco che possa recare danni ai manufatti, agli impianti tecnologici, alle piante, arbusti e airole fiorite.



- l) fare uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva , o nelle loro vicinanze;
- m) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosive o loro residui, nonché stazionare con veicoli adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

Resta altresì vietato:

- 1a) nel territorio comunale, in particolare nelle località stabilite dal Sindaco con appositi dispositivi d'ordinanza, condurre animali che costituiscono pericolo per le persone in base alle vigenti normative sanitarie;
 - 1b) nel territorio comunale condurre animali che possono sporcare o danneggiare i luoghi soggetti a pubblico passaggio e/o sosta (sedili, panchine pubbliche), su aiole e nei parchi giochi per bambini;
 - 1c) introdurre animali nei luoghi di somministrazione e nei laboratori per il trattamento degli alimenti (preparazione, manipolazione, commercio);
 - 1d) è comunque consentito condurre animali nei luoghi non vietati. Sussiste comunque l'obbligo per i conducenti degli stessi di essere muniti di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e di effettuare la conseguente rimozione delle feci;
- 2) La collocazione di segnaletica stradale di qualsiasi genere sulle recinzioni private prospicienti la strada pubblica non espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale.

Art. 29

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

Nell'intero territorio comunale è vietata la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, carri abitazione in genere e tende, salvo negli spazi appositamente destinati, qualora individuati, o a seguito di regolare autorizzazione all'occupazione degli spazi.

In caso di inadempienza è prevista la rimozione forzata dei veicoli e delle attrezzature a spese degli utilizzatori.

Art. 29 bis - Divieto di accattonaggio

In tutto il territorio comunale non sono consentiti l'accattonaggio e la questua molesta.



Art. 29 ter - Atti contrari al decoro urbano

In tutto il territorio comunale è vietato:

- a) porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a richiedere od offrire prestazioni sessuali a pagamento in luogo pubblico, aperto al pubblico o da esso visibile;
- b) assumere atteggiamenti o indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio;
- c) occupare ai fini di cui sopra gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, non consentendone la fruizione o l'accesso.



TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 30

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica; al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 31

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono diversamente regolamentati i comizi elettorali.

Art. 32

Custodia e detenzione di cani o altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato lasciar vagare o abbandonare i medesimi. E' inoltre vietata la circolazione dei cani nei luoghi espressamente indicati con provvedimento dell'autorità comunale.

Art. 33

Circolazione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Salvo quanto previsto dalla normativa statale o regionale, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, e dovranno essere tenuti con solido e adeguato guinzaglio. Tutti i cani di grossa taglia o di indole mordace appartenenti alle razze indicate come pericolose dalle vigenti norme, dovranno essere muniti anche di idonea museruola. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d' istituto.



- non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo i cani al servizio di persone non vedenti.

L'autorità comunale potrà individuare appositi spazi riservati al passeggio dei cani.

Art. 34

Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, che possono arrecare danno a persone o cose, saranno catturati dal personale a ciò addetto. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 35

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 36

Limitazioni all'attività venatoria

Nelle aree del territorio comunale comprese in parchi urbani o che comunque con apposito provvedimento della competente autorità, siano dichiarate zone panoramiche, è vietato l'esercizio della caccia con qualsiasi mezzo.

Art. 37

Rumori o suoni nelle abitazioni o altri locali

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali o di altre apparecchiature rumorose deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato ed in ogni caso non dovranno superare i limiti di livello sonoro stabilito dalle normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

Art. 38

Impianto ed uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Si applicano in ogni caso le disposizioni della Legge n. 447/95 e della legge Regione Veneto n. 21/99.

Art. 39

Dispositivi sonori di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme installati su edifici o su altri beni (esclusi gli autoveicoli) percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:



- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, eccetera), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

I sistemi di allarme installati su autoveicoli sono disciplinati dall'art. 155 del vigente codice della strada e dal relativo regolamento

Art. 40 **Attività rumorose vietate**

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori su autoveicoli il cui suono sia percepibile ad una distanza di 30 mt.
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Sono sempre vietati i mestieri rumorosi, l'uso di utensili, macchine, attrezzi, strumenti musicali nelle ore destinate al riposo e cioè dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 22,00 alle 7,00.

Art. 40 bis. Uso dei "cannoncini spaventapasseri".

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, e nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore ai 10 minuti.



3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 200,00.

Art. 41

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di quattro metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 42

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 43

Deposito di cicli e carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Art. 44

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o privati aperti al pubblico.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 45

Protezioni in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere o gli addetti a qualsiasi attività quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti schegge detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 46

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.



Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 47 **Apertura di botole e chiusini**

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 48 **Pitture e verniciature fresche**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 49 **Esposizioni**

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito pericolosi per la pubblica incolumità e contrari al comune senso del pudore.

Art. 50 **Installazione di tralicci gru ed altri impianti di sollevamento**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 51 **Carichi sospesi**

Durante i periodi di inattività della gru, è vietato lasciare carichi sospesi sulla pubblica via.

Art. 52 **Recinzioni**

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,5.



Art. 53 **Luminarie e cavi elettrici**

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale. Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 54 **Uso e manomissione di segnali**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 55 **Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 56 **Contattori del gas e bombole**

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con densità del gas superiore a 0,8, in locali interrati, semi-interrati o al di sotto del piano di campagna.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 57 **Uso delle risorse idriche potabili**

Qual'ora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.



Art. 58

Condizioni dei locali degli esercizi e delle attrezzature di vendita

In riferimento alla Legge 283/89, i locali adibiti al Commercio, i Pubblici Esercizi ed i Laboratori Alimentari, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente, non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante sulle aree pubbliche debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende dei pubblici esercizi, interne o esterne, devono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Tutti i rifiuti prodotti durante l'attività devono essere rimossi e l'area pubblica utilizzata deve essere lasciata in ordine.



TITOLO V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'Art. 7/bis del D.L.G.S. n.18/8/2000 n. 267.
Per l'applicazione delle suddette sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche.

Art. 60

Remissione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco e/o il dirigente, potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine e comunque non superiore a trenta giorni.

In caso di inadempimento, il Sindaco e/o dirigente, potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Art. 61

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni delle leggi speciali dello Stato, della Regione specifiche e dei regolamenti Comunali.

Art. 62

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.



COMUNE DI CALDIERO
Provincia di Verona

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28/01/2004, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, IN DATA 27/02/2004.

E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, A PARTIRE DAL 02/03/2004, DECORSI I QUALI DIVENTA ESECUTIVO.

ESECUTIVO IL 17/03/2004

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Leuzzi Dott.Dante

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/03/2016, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, IN DATA 09.05.16.

VIENE RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA 18.05.2016 PER LA DURATA DI QUINDI GIORNI CONSECUTIVI.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 09.07.2019, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D. LGS. 267/2000

VIENE RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA 31/07/2019 PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.